

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 27 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (COM(2016) 532)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è intesa a rivedere il regolamento del 1975 che istituisce il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), così conformando determinate disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate, e aggiornando gli obiettivi e i compiti del Centro;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 166, paragrafo 4, 165, paragrafo 4, e 149 del TFUE. Al riguardo, posto che la proposta mira a conformare Cedefop all'orientamento comune sulle agenzie decentrate, si osserva che il considerevole numero di agenzie esistenti nell'Unione e la necessità di un intervento di omogeneizzazione delle stesse, rendono possibile valutare l'opportunità, per la regolamentazione di tutte le agenzie, di individuare una base giuridica comune, che potrebbe essere rappresentata dall'articolo 114 del TFUE, da integrare, ove necessario, da basi giuridiche settoriali;

la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea, derivante dall'essere la proposta inerente un'agenzia dell'Unione, come tale non suscettibile di essere regolata dalla legislazione nazionale, rafforza quanto ora affermato sull'opportunità di una base giuridica unitaria;

quanto al principio di proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi, si invita a proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate, con l'obiettivo di una riduzione del loro organico del 5 per cento nell'arco di cinque anni e, soprattutto, con l'adozione di misure strutturali, quali eventuali fusioni, eliminazioni o trasferimenti di funzioni, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tra le stesse agenzie a livello di Unione e tra le stesse e i corrispondenti organi amministrativi a livello nazionale;

nel merito, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della proposta si valuti l'opportunità di sostituire le parole "svolgere o commissionare studi ed effettuare ricerche" con le parole "svolgere o in subordine commissionare studi ed effettuare ricerche". La possibilità di esternalizzare l'attività di studi e ricerche deve essere un'opzione secondaria, da utilizzare solo in casi debitamente motivati e solo qualora vi siano esigenze alle quali non si possa far fronte con personale in servizio.

Pietro Liuzzi

---

Al Presidente  
dell'11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E